

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

Provincia di Catania

REGOLAMENTO COMUNALE

- + ACCESSO AGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI**
- + SMAR (Sussidio Mensile in Alternativa al Ricovero)**
- + ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI**
- + ATTIVITÀ LAVORATIVA ANZIANI**
- + RICOVERO MINORI, ANZIANI E DISABILI**

CAPO I

ACCESSO AGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SMAR

Art.1

Premessa

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali erogati dal Comune con la finalità di:

- procedere ad un riordino normativo delle funzioni assistenziali di competenza;
- definire tutti i caratteri operativi che mettono l'Ente Locale, istituzionalmente detentore di tali funzioni assistenziali, nelle condizioni di provvedervi;
- realizzare e uniformare i criteri di erogazione dei servizi con particolare riferimento a quelli di carattere economico rendendo così omogenee le categorie assistibili, assicurando parità di trattamento a parità di bisogno.

Alla luce delle profonde innovazioni e modifiche legislative nonché dei sostanziali tagli di spesa erariali e regionali, i suddetti interventi sono sussidiari al "sistema integrato di interventi e servizi alla persona" che il Distretto Socio Sanitario n. 17 Giarre, di cui fa parte questo Comune, eroga tramite l'adozione del "Piano Di Zona", ai sensi e per gli effetti della legge 328/2000.

Art.2

Forme di intervento

Le forme di intervento si articolano in:

- a) **assistenza straordinaria ed urgente (una tantum);**
- b) **assistenza temporanea;**
- c) **assistenza ordinaria.**

Art. 3

Assistenza straordinaria ed urgente "una tantum"

E' un intervento anche di natura economica, "una tantum", rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio derivato da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di assicurare il mantenimento del reddito familiare.

Sono da ritenersi situazioni impreviste ed eccezionali:

- a) un evento catastrofico che incide sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare (incendio o crollo dell'abitazione, perdita del capo famiglia inteso come unico percettore di reddito, etc...);
- b) casi di malattia per i quali necessita l'urgente ricovero presso strutture ospedaliere fuori sede o si richiedano indagini specialistiche strumentali e terapie non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- c) superamento di situazioni impreviste ed eccezionali di rilevante gravità che non dipendono dalla volontà del richiedente;

Per la natura stessa dell'intervento, esso non può avere carattere di ripetibilità nel tempo, sempre che non si verificano situazioni, altrettanto straordinarie ed eccezionali, per cui si renda la necessità di proporre un nuovo e diverso intervento straordinario.

L'istanza di assistenza straordinaria ed urgente, per la sua natura, deve essere presentata entro i tre mesi da quando si è verificato l'evento che deve essere debitamente documentato.

Il contributo va erogato solo se sussistono le condizioni e secondo gli indicatori di disagio fissati nella tabella di "**Valutazione del bisogno socio-sanitario del nucleo**" in allegato al presente regolamento (vedi art.15).

Le modalità di erogazione e gli importi concedibili sono specificati all'Art.6.

Ai beneficiari dell'intervento, di cui al presente articolo, qualora ne ricorrano le condizioni possono essere richieste attività di pubblica utilità, commisurate al beneficio percepito.

Art.4

Assistenza temporanea

L'assistenza temporanea è un intervento che può essere anche di natura economica, di durata massima pari a mesi tre e per non più di sei mesi annui anche non continuativi; può essere concesso quando condizioni oggettive, non imputabili al soggetto richiedente o ai componenti del nucleo, non consentano la possibilità di altri interventi.

Il contributo va erogato solo se sussistono le condizioni e secondo gli indicatori di disagio fissati nella tabella di “**Valutazione del bisogno socio-sanitario del nucleo**” in allegato al presente regolamento (vedi art.15).

Le modalità di erogazione e gli importi concedibili sono specificati all'Art.6.

Ai beneficiari dell'intervento, di cui al presente articolo, qualora ne ricorrano le condizioni possono essere richieste attività di pubblica utilità, commisurate al beneficio percepito.

Art.5

Assistenza ordinaria

L'assistenza ordinaria è un intervento che può essere anche di natura economica, di durata semestrale; può essere concesso, previa verifica delle condizioni socio-economiche e sanitarie dell'utente, in presenza di situazioni di bisogno economico che si protraggono nel tempo, determinate da malattia, disoccupazione involontaria o altre cause che impediscano l'esercizio di attività lavorative e in assenza di rete parentale di sostegno.

Il contributo va erogato solo se sussistono le condizioni e secondo gli indicatori di disagio fissati nella tabella di “**Valutazione del bisogno socio-sanitario del nucleo**”, in allegato al presente regolamento (vedi art.15).

Le modalità di erogazione e gli importi concedibili sono specificati all'Art.6.

Ai beneficiari dell'intervento, di cui al presente articolo, qualora ne ricorrano le condizioni possono essere richieste attività di pubblica utilità, commisurate al beneficio percepito.

Art.6

Modalità di erogazione del contributo e relativi importi

Il contributo di cui all'articolo 3, Assistenza straordinaria ed urgente “una tantum”, può essere erogato sia sotto forma di servizi che sotto forma di contributo economico, in quest'ultimo caso l'importo concedibile può variare da un minimo di € 100 ad un massimo di € 500, sulla base della documentazione prodotta e sulla scorta di specifica relazione dell'ufficio Servizi Sociali.

I contributi di cui agli articoli 4 e 5, Assistenza temporanea ed Assistenza ordinaria, verranno erogati con le modalità sotto riportate:

- 1) Buoni alimentari e/o farmaceutici (40%)**
- 2) Buoni sui servizi erogati dal comune (40%)**
- 3) Contanti (20%)**

L'erogazione di cui al punto 1), avverrà attraverso la consegna all'interessato di uno o più buoni del valore nominale pari alla percentuale del contributo concesso, spendibile presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio e convenzionati con il Comune.

L'erogazione di cui al punto 2), avverrà mediante compensazione d'ufficio tra la percentuale del contributo concesso e i debiti del beneficiario per i servizi erogati dal Comune.

L'erogazione di cui al punto 3), avverrà mediante pagamento in contanti, la cui percentuale potrà variare qualora il beneficiario non possa usufruire in modo parziale o per intero del contributo di cui al precedente punto 2).

I buoni alimentari e farmaceutici potranno essere utilizzati per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità (con esclusione di alcolici e superalcolici), prodotti di macelleria, medicine e presidi sanitari.

Qualora il contributo, di cui all'articolo 5, venga erogato sotto forma di natura economica l'importo concedibile potrà andare da un minimo di € 50 ad un massimo di € 150 mensili, commisurato al punteggio ottenuto nella relativa graduatoria.

Qualora il contributo di cui all'articolo 4 venga erogato sotto forma di natura economica, l'importo concedibile potrà andare da un minimo di € 20 ad un massimo di € 50 mensili, commisurato al punteggio nella relativa graduatoria.

Il contributo va erogato solo se sussistono le condizioni e secondo gli indicatori di disagio fissati nella tabella di “**Valutazione del bisogno socio-sanitario del nucleo**”, in allegato al presente regolamento (vedi art.15).

Le modalità di erogazione e gli importi concedibili sono specificati all'Art.6.

Ai beneficiari dell'intervento, di cui al presente articolo, qualora ne ricorrano le condizioni possono essere richieste attività di pubblica utilità, commisurate al beneficio percepito.

Tutte le forme di aiuto concesse dall'Amministrazione non danno diritto alla continuità per gli anni successivi.

Art.7

Istanza e documenti

Per accedere ai vari interventi assistenziali l'utente deve presentare istanza su apposito modello predisposto dall'ufficio Servizi Sociali, ed allegare la seguente documentazione:

- a) dichiarazione unica sostitutiva in cui l'utente dichiara la composizione del proprio nucleo familiare ed i relativi redditi;
- b) attestazione ISEE. Qualora le dichiarazioni sostitutive uniche riportino un valore ISEE uguale a zero devono essere accompagnate dall'autocertificazione del richiedente esplicativa del profilo economico personale e del nucleo di convivenza del dichiarante.
- c) documentazione e/o autocertificazione attestante le entrate economiche a vario titolo (provvidenze, pensioni sociali e di invalidità, indennità di accompagnamento, etc...);
- d) certificazione medica rilasciata dal servizio sanitario dell'A.S.P. (Azienda Sanitaria Provinciale), dove siano attestate le forme di infermità o l'opportunità di intervento sanitario presso strutture esterne, ed eventuale documentazione tesa a quantificare l'onere a diretto carico dell'utente, in dipendenza della necessità di affrontare gravi situazioni sanitarie;
- e) certificato d'invalidità rilasciato dalla competente Commissione;
- f) certificato di detenzione per i figli o il coniuge di detenuti;
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio nel caso di nuclei familiari disgregati da cui si evinca la separazione consensuale o legale;
- h) ogni altro documento diretto a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio del richiedente o del suo nucleo familiare;
- i) ogni altra documentazione richiesta dall'ufficio competente per maggiore cognizione del caso.

Ogni istanza otterrà un punteggio che determinerà il grado di effettivo bisogno del nucleo familiare.

Nell'istanza l'utente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non fruire di analogo intervento da parte di altri Organismi pubblici e privati e che non ha in corso richieste analoghe.

Ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetta a verifica a campione avvalendosi delle informazioni anche di altri enti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto consentito dalle leggi dello Stato (D.P.R.445/00).

Le istanze complete della documentazione sopra elencata, che, comunque, potranno essere presentate da un solo soggetto per nucleo familiare, dovranno pervenire all'ufficio Servizi Sociali, tramite l'ufficio Protocollo del Comune, con le tempistiche del sotto riportato calendario:

- per gli interventi di **assistenza straordinaria ed urgente “una tantum”** in qualsiasi periodo dell'anno e comunque entro tre mesi dal verificarsi dell'evento che dà diritto alla prestazione;
- per gli interventi di **assistenza temporanea** entro i mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre dell'anno di riferimento;
- per gli interventi di **assistenza ordinaria** entro i mesi di Gennaio e Luglio dell'anno di riferimento.

In sede di prima applicazione del presente regolamento le domande potranno essere presentate entro 30 giorni dal relativo avviso/bando.

Art.8

Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento tutti coloro che, rientranti nei parametri richiesti dai precedenti articoli, siano residenti nel comune di Castiglione di Sicilia da almeno due anni, fatta eccezione per casi particolari valutabili dall'ufficio Servizi Sociali e da sottoporsi all'esame di apposita commissione.

Art. 9

Accesso alle prestazioni

Possono accedere alle suddette prestazioni persone singole o nuclei familiari che presentano i seguenti requisiti:

- a) situazione economica complessiva non superiore al minimo vitale;
- b) che siano in possesso solo della casa di civile abitazione;
- c) che non abbiano parenti obbligati per legge agli alimenti, in possesso di ISEE superiore al doppio del minimo vitale;
- d) che pur avendo parenti obbligati per legge agli alimenti e con reddito superiore al doppio del minimo vitale, gli stessi si rifiutino con atto formale ad assolvere tale obbligo, nei confronti degli inadempienti verrà avviata ogni possibile azione legale per il recupero del credito;
- e) che accettino soluzioni alternative, previste e proposte dal Servizio Sociale;
- f) che non percepiscano lo stesso intervento da parte di altri organismi pubblici o privati.

Art.10

Non cumulabilità degli interventi

Di norma l'erogazione di uno degli interventi di cui al presente regolamento, nell'arco dell'anno, non è cumulabile con altri interventi di pari natura, ovvero con l'erogazione di servizi o prestazioni erogati a qualsiasi titolo dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato, salvo che il servizio sociale, nella predisposizione del progetto individuale, proponga diversamente.

Art. 11

Criteri e misure per la determinazione della situazione economica

L'accesso alle prestazioni è consentito in relazione al minimo vitale che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita.

Il "Minimo Vitale" viene calcolato prendendo come riferimento la quota base mensile corrispondente alla pensione minima INPS periodicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT.

Alla determinazione del reddito familiare complessivo concorrono le entrate di qualsiasi natura per la cui certificazione vengono applicate le norme relative all'I.S.E. ai sensi del D.L.vo 109/1998 ed ai decreti attuativi dello stesso.

La valutazione della situazione economica e della determinazione del minimo vitale viene stabilita facendo riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente e dai soggetti con i quali convive e da quelli considerato a suo carico ai fini IRPEF.

Art. 12

Monitoraggio e verifica della documentazione

Per ciascuna richiesta potranno essere effettuati due tipi di indagine a campione:

- DIRETTA: il Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie funzioni, tramite visita domiciliare, eseguirà i controlli prima della conclusione del procedimento di approvazione o di diniego.

- **INDIRETTA:** attraverso accertamenti particolari a mezzo della P.M. e/o degli uffici competenti. Il Comando di P.M. e/o gli altri uffici comunali dovranno trasmettere ai Servizi Sociali, entro gg. 30 dalla richiesta, l'esito degli accertamenti effettuati.

Resta salva la facoltà dell'ufficio Servizi Sociali di condurre accertamenti su segnalazione, oltre quelli definiti a campione.

Nei confronti dei soggetti che abbiano volutamente reso dichiarazioni mendaci relativamente alla loro condizione patrimoniale, l'Amministrazione Comunale si riserva di esercitare azione di rivalsa e azione legale.

Art. 13

Motivi di esclusione

Non possono beneficiare i nuclei familiari che, al momento della domanda e durante il periodo di erogazione del contributo, si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) percepiscano un reddito superiore al valore dell'importo complessivo del Minimo Vitale;
- b) almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione della proprietà dell'abitazione principale, se questa è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5;
- c) i componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di più di due beni mobili registrati. I predetti limiti, non si applicano se il mezzo e/o i mezzi mobili sono utilizzati per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate, che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici;
- d) possiedano disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento o di altri fondi;
- e) con componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, che abbiano intrapreso tali attività da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo, a meno che comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 14

Criteri d'accesso

In generale per ogni forma di intervento assistenziale, si stabiliscono i criteri inseriti nelle successive tabelle, atti a valutare il disagio economico e sociale, al fine di determinare un ordine di priorità tra i diversi richiedenti, in funzione anche del budget disponibile per l'erogazione.

Art. 15

Quantificazione del punteggio - Tabelle

Il punteggio viene quantificato partendo dalla Tabella A) relativa all'ISEE del cittadino che presenta la domanda.

Ai punteggi ISEE si sommano e si sottraggono i punti ottenuti nelle tabelle successive, che sono quelle sotto riportate:

- A) VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE)**
- B) ULTERIORI REDDITI ESENTI DA IRPEF E/O DERIVANTI DA ALTRI BENEFICI**
- C) INDICATORI DEL TENORE DI VITA**
- D) DISAGIO SOCIALE**
- E) CONDIZIONE LAVORATIVA ED OCCUPAZIONALE**
- F) SITUAZIONE FAMILIARE**
- G) SITUAZIONE ABITATIVA**
- H) VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO-SANITARIO DELLA FAMIGLIA**

VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO-SANITARIO DEL NUCLEO

TABELLA A

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE)

INDICATORE	Punti
Reddito da € 0 a € 458,46	6
Reddito da € 458,47 a € 1.490,00	5
Reddito da € 1.490,01 ad € 2.980,00	4
Reddito da € 2.980,01 ad € 4.470,00	2
Reddito da € 4.470,00 ad € 5.960,00 (M.V.)	1

TABELLA B

ULTERIORI REDDITI ESENTI DA IRPEF E/O DERIVANTI DA ALTRI BENEFICI

INDICATORE	Punti
Assegno di accompagnamento	-6
Assegno sociale, pensione sociale	-5
Pensioni di guerra, Pensioni per Ciechi, Invalidità civile	-5
Contributi statali, assegno di maternità	-5
Contributi Regionali	-5

TABELLA C

INDICATORI DEL TENORE DI VITA

INDICATORE	Punti
Assenza di automezzi	3
Possesso di automezzo inferiore a 1200 cc e di anzianità non superiore ai 6 anni	1
Possesso di automezzo con cilindrata superiore a 1200 cc e di anzianità non superiore ai 6 anni	-3
Possesso di secondo automezzo	-5
Per ogni ulteriore mezzo di trasporto posseduto (motoveicolo, autocarro, ecc.)	-1

TABELLA D

DISAGIO SOCIALE

INDICATORE	Punti
Decesso, stato di detenzione o abbandono della persona unica fonte di reddito	2
Presenza di figli minori o fino a 26 anni se studenti	1 per ogni figlio
Presenza di anziani disabili o disabili mentali o utenti Ser.T o portatori di handicap (ai sensi della Legge 104/92)	1 per unità
Separato/a	1

TABELLA E

CONDIZIONE LAVORATIVA ED OCCUPAZIONALE

CAPOFAMIGLIA	Punti
Disoccupato	3
Saltuaria	-1
Stagionale	-2
Stabile	-3
ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE OCCUPATI	Punti (per ogni componente)
Saltuario	-1
Stagionale	-2
Stabile	-3

TABELLA F

SITUAZIONE FAMILIARE

TIPO DI NUCLEO	Punti
Nucleo familiare monoparentale	0
Nucleo familiare fino a 2 componenti	1
Nucleo familiare fino a 3 componenti	2
Nucleo familiare fino a 4 componenti	3
Nucleo familiare fino a 5 componenti	4
Nucleo familiare oltre i 5 componenti	5
Per ogni figlio minorenni	1

TABELLA G

SITUAZIONE ABITATIVA

INDICATORE	Punti
Abitazione in affitto	3
Alloggi di edilizia pubblica e/o popolare in comodato d'uso gratuito o a pagamento	2
Abitazione di proprietà o alloggio IACP	1
Mutuo	0

TABELLA H

VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO-SANITARIO DELLA FAMIGLIA

INDICATORE	Punti
Incapacità di gestirsi, di provvedere autonomamente a se stesso (handicap riconosciuto oltre il 74% dalla Commissione invalidi) da parte del richiedente	15
Presenza nel nucleo di soggetti con incapacità di gestirsi e di provvedere autonomamente a se stesso	10
Presenza nel nucleo di soggetti certificati non autosufficienti dall'ASP ai sensi della L.104/92	5

Art. 16

Sussidio Mensile in Alternativa al Ricovero (SMAR)

Il Sussidio Mensile in Alternativa al Ricovero (SMAR) verrà erogato ad anziani e disabili che avendo i requisiti per il ricovero in strutture residenziali assistenziali a carico dell'Amministrazione, restano in famiglia.

Per accedere a tale sussidio l'utente non dovrà beneficiare dell'assegno di accompagnamento erogato dal Ministero dell'Interno e possedere una pensione INPS non superiore al minimo vitale.

L'importo non potrà superare la somma di € 200 mensili.

CAPO II

ASSISTENZA DOMICILIARE ED ATTIVITÀ LAVORATIVA ANZIANI

Art. 1

Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha come obiettivo il mantenimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita e nel contesto sociale di appartenenza dei cittadini che si trovano in condizioni di parziale o di completa non autosufficienza e senza adeguato supporto familiare.

Il servizio attraverso prestazioni sociali, sanitarie e/o educative rese a domicilio, si pone come obiettivo quello di evitare il ricorso a forme di ricovero o di ospedalizzazione che non siano strettamente necessarie ed è volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale al fine di garantire al cittadino:

- autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare;
- una vita di relazione e socializzazione;
- promuovere lo sviluppo delle sue capacità residue;
- prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo e della famiglia.

Sono destinatari di tale servizio i cittadini residenti nel Comune che si trovino nelle seguenti condizioni:

- disabili con certificazione L.104/92 senza limite di età;
- anziani di entrambi i sessi che al momento della richiesta abbiano compiuto 60 anni se donne, 65 se uomini, che vivono da soli o in coppia in condizione di isolamento, parzialmente autosufficienti sul piano sociale con certificazione sanitaria o che vivono in famiglie in gravi difficoltà.

Art. 2

Prestazioni e Servizi

L'assistenza domiciliare si articola in prestazioni di varia natura, in rapporto alle esigenze degli utenti e alle risorse disponibili, che, di seguito, a titolo esemplificativo, si elencano:

Aiuto e cura del governo della casa:

- riordino del letto e della stanza;
- pulizia dei servizi e dei vani dell'alloggio ad uso dell'utente;
- cambio della biancheria;
- lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario dell'utente;
- preparazione dei pasti ed eventuale pulizia delle stoviglie;
- aiuti atti a favorire e/o mantenere l'autosufficienza nell'attività giornaliera;
- alzare l'utente dal letto;
- cura dell'igiene personale, aiuto nella vestizione;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;

- aiuto nel movimento di arti invalidi e nell'utilizzo di ausili sanitari;
- accompagnamento dell'utente per visite mediche o altre necessità qualora l'utente non sia in grado di recarvisi da solo e non vi siano altre risorse (es. familiari).

Prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione

- assistenza alla corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche;
- prevenzione delle piaghe da decubito;
- prelievo della temperatura;
- segnalazione al medico curante di qualsiasi anomalia delle condizioni dell'utente.

Servizi di segretariato sociale

- disbrigo pratiche amministrative, informazione e assistenza;
- spesa e rifornimenti.

Interventi volti a favorire la vita di relazione:

- coinvolgimento di parenti e vicini;
- rapporti con strutture sociali, sanitarie, ricreative del territorio di concerto con i servizi sociali territoriali.

Art. 3

Procedure di Ammissione al Servizio

Per essere ammesso al Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili l'utente deve presentare istanza su apposito modello predisposto dall'ufficio Servizi Sociali.

L'Ufficio verifica l'ammissibilità al servizio attraverso:

- accertamento diretto della situazione di bisogno tramite visita domiciliare e compilazione di questionario psico- sociale;
- certificazione del Medico curante;
- certificazione a norma della L. 104/92;
- Dichiarazione sostitutiva unica valevole per le prestazioni sociali ISEE (indicatore socio-economico equivalente).

Il responsabile del procedimento provvederà all'istruttoria delle istanze verificando le condizioni economiche, di salute e socio- ambientali del richiedente e redigendo apposita graduatoria, tenendo conto del punteggio ottenuto dalla tabella di **“Valutazione del servizio assistenza anziani e disabili“**, riportata nelle pagina seguente.

Qualora l'istanza non risulti completa è ammessa l'integrazione della medesima entro 7 giorni dalla notifica dell'Ufficio Servizi Sociali, pena la decadenza della stessa. L'Ufficio, inoltre, ha facoltà di richiedere ogni altra certificazione diversa da quella espressamente indicata nel presente regolamento ogni qualvolta questa possa servire a comprovare i requisiti di ammissibilità e a valutare la tipologia del bisogno.

A parità di punteggio viene preferito chi è più anziano di età.

La graduatoria sarà altresì aggiornata e modificata per:

- decesso dell'utente;
- mutate condizioni del livello di autosufficienza;
- mutate condizioni familiari;
- trasferimento, ricovero in ospedale o in istituto dell'utente.

La graduatoria, periodicamente aggiornata (almeno una volta l'anno), resta valida ai fini di eventuale scorrimento.

Nei casi di ammissione, l'erogazione del servizio avviene sulla base di un programma commisurato agli specifici bisogni dell'utente.

Il Servizio viene erogato fino ad un limite massimo di 4 ore nell'arco della giornata (08.30-12.30) su sei giorni settimanali (esclusi i festivi) e viene effettuato presso il domicilio dell'utente.

Ove risultino superate le condizioni di bisogno che avevano determinato l'ammissione al servizio, si procederà alla sospensione delle prestazioni assistenziali.

TABELLA DI VALUTAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI

SITUAZIONE FAMILIARE		CONDIZIONE SANITARIA		MANSIONI QUOTIDIANE	
INDICATORE	Punti	INDICATORE	Punti	INDICATORE	Punti
SOLO/CONIUGATO		VISTA		VESTIRSI	
Solo	5	Sufficiente	0	Da solo	0
Con coniuge autosufficiente	-3	Parziale	1	Con aiuto	1
Con coniuge parzialmente autosufficiente	-2	Inesistente	2	Incapace	2
Con coniuge non autosufficiente	3	UDITO		PULIZIA PERSONALE	
FAMILIARI COABITANTI		Sufficiente	0	Pulizia completa	0
Autosufficienti	-3	Parziale	1	Solo Pulizia Quotidiana	1
Parzialmente autosufficienti	-2	Inesistente	2	Parziale Pulizia Quotidiana	2
Non autosufficienti	3	DEAMBULAZIONE		Incapace	3
PRESENZA FIGLI		Normale	0	PREPARAZIONE PASTI	
In zona	-2	Parziale	1	Da Solo	0
Fuori zona	1	Con modesto aiuto	2	Con Aiuto	1
PRESENZA PARENTI		Con molto aiuto	3	Incapace	2
In zona	-1	Totalmente impedito	4	PULIZIA AMBIENTE	
Fuori zona	0	TERAPIA FARMACOLOGICA		Capace	0
		In forma continuativa	2	Con Aiuto	1
		in forma temporanea	1	Incapace	2
		non sottoposto a terapia	0	COMMISSIONE ESTERNE	
				Capace	0
				Parzialmente. Capace	1
				Incapace	2

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE)		VITA DI RELAZIONE		OSSERVAZIONI OBIETTIVE	
INDICATORE	Punti	INDICATORE	Punti	INDICATORE	Punti
Reddito da € 0 a € 458,46	6	VITA CON I FIGLI		IGIENE DELLA CASA	
Reddito da € 458,47 a € 1.490,00	5	Frequenti	0	Ottima	0
Reddito da € 1.490,01 ad € 2.980,00	4	Scarsi	1	Discreta	1
Reddito da € 2.980,01 ad € 4.470,00	2	Assenti	2	Mediocre	2
Reddito da € 4.470,00 ad € 5.960,00 (M.V.)	1	CONTATTI SOCIALI		Precaria	3
		Frequenti	0	IGIENE PERSONALE	
		Scarsi	1	Ottima	0
		Assenti	2	Discreta	1
		RAPPORTI CON I PARENTI		Mediocre	2
		Frequenti	0	Precaria	3
		Scarsi	1	CONDIZIONE PSICOLOGICA	
		Assenti	2	Buona	0
				Mediocre	1
				Precaria	2
				SUPPORTO	
				Sufficiente	0
				Insufficiente	1
				Nulla	2

Art. 4
Determinazione del Costo del Servizio e
della quota di compartecipazione a carico dell'utenza

Il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili potrà essere erogato gratuitamente o prevedere una quota di compartecipazione alle spese da parte dell'utente, secondo le classi di reddito scaturenti dalla normativa regionale vigente, la quota verrà determinata dall'ufficio Servizi Sociali contestualmente all'ammissione del servizio.

Tale quota dovrà essere versata dall'utente entro la fine del mese successivo all'erogazione del servizio con le modalità che saranno indicate dall'ufficio competente.

In caso di mancato pagamento si provvederà alla sospensione immediata del servizio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari dettate in materia dallo Stato e dalla Regione.

Art. 5
Controllo

L'ufficio Servizi Sociali ha l'obbligo di svolgere accertamenti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio.

Resta salva la facoltà dell'ufficio di condurre accertamenti su segnalazione, oltre quelli definiti a campione.

Nei confronti dei soggetti che abbiano volutamente reso dichiarazioni mendaci relativamente alla loro condizione patrimoniale, l'Amministrazione Comunale si riserva di esercitare azione di rivalsa e azione legale.

Resta, inoltre, in capo all'ufficio Servizi Sociali l'obbligo di controllo della qualità e della quantità delle prestazioni, nonché della conformità alle clausole contrattuali nel caso di affidamento del servizio a terzi.

Art. 6
Attività Lavorativa Anziani

L'amministrazione Comunale, attraverso il Settore Solidarietà Sociale, può destinare gli anziani a servizi di:

- a) sorveglianza presso le scuole;
- b) sorveglianza nei giardini e nei parchi pubblici;
- c) sorveglianza presso monumenti e chiese;
- d) attività di sostegno nei confronti di anziani ed inabili (lettura, compagnia e servizi similari).

Sono beneficiari gli anziani residenti da almeno un anno nel comune di Castiglione di Sicilia, che abbiano compiuto l'età di 60 anni se donna e 65 se uomo, e che non abbiano compiuto l'età di 75 anni, la cui situazione economica (ISEE) non superi l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art. 38 della legge 488/2001, maggiorato:

- del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
- del 100% nel caso di due componenti;
- dell'ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.

I predetti criteri saranno automaticamente adeguati ad altri che la legislazione in materia o la giurisprudenza potrebbe adottare dopo l'adozione del presente regolamento.

CAPO III MINORI - ANZIANI – DISABILI

Art.1 Ricovero Minori

Tale intervento va attuato nei confronti di minori per i quali l'Autorità Giudiziaria minorile ha disposto l'Inserimento presso strutture idonee.

Si esplica attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero, con pernottamento o a carattere diurno, a totale carico del Comune presso le suddette strutture appositamente autorizzate secondo i parametri previsti dal competente Assessorato Regionale.

Con dette strutture si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato regionale EE. LL. con Decreto Presidenziale del 4 Giugno 1996 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 2 Ricovero Anziani

E' rivolto agli anziani, residenti nel Comune da oltre un anno, non autonomi o la cui famiglia non sia più in grado di assicurare adeguata assistenza, in presenza di requisiti di urgenza ed indifferibilità e nel rispetto delle vigenti disposizioni anche con riguardo alla compartecipazione degli utenti al costo del servizio in rapporto alla propria condizione economica.

Il servizio si attua attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso strutture autorizzate, regolarmente iscritte all'Albo Regionale per la specifica tipologia previsto dall'art. 26 della L.R. 22/86 con applicazione dei parametri fissati di volta in volta dall'Assessorato Regionale.

Con detti Enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato regionale EE.LL. con D.P.R.S. del 4/6/1996 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 3 Ricovero Disabili Mentali

E' rivolto ai disabili mentali dimessi da strutture sanitarie o segnalati dal servizio sanitario competente. Il servizio si attua attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso enti regolarmente iscritti all'Albo Regionale per la specifica tipologia previsto dall'art. 26 della L.R. 22/86.

Con detti Enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato regionale EE.LL. con D.P.R.S. del 4/6/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

L'accesso a detto servizio, gratuito o con compartecipazione, è disciplinato dal D.A. 867 del 15/4/03 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 3 Documentazione necessaria per il ricovero

Le richieste di ricovero, fatte dall'interessato o se impossibilitato da un parente e/o conoscente, devono essere compilate su modulo predisposto dall'ufficio Servizi Sociali avente valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00. Tali richieste devono essere corredate dalla documentazione medica e fiscale che certifichi le condizioni di bisogno del richiedente e la situazione economica sia del richiedente che dei parenti tenuti per legge a corrispondere gli alimenti (art. 433 e successivi del C.C.).

Il ricoverando dovrà presentare le seguente documentazione:

- istanza di ricovero su apposito modulo;

- certificazione medica;
- verbale d'invalidità civile (se accertata);
- modello di pensione corrente;
- Dichiarazione sostitutiva unica (attestazione ISEE).

Nel modulo di richiesta inoltre, dovranno essere dichiarate le seguenti voci (se esistenti):

- rendite INAIL;
- pensioni di guerra;
- pensioni privilegiate (pensioni per ciechi, sordomuti, invalidi civili);
- indennità di accompagnamento;
- depositi su conto corrente bancario e/o postale;
- libretti di risparmio;
- BOT, CCT ed altri titoli;
- Investimenti finanziari;
- Proprietà immobiliari.

Gli arretrati delle pensioni e delle indennità di accompagnamento vengono conteggiati ai fini del concorso per le spese di ricovero.

Verranno conteggiati altresì le proprietà immobiliari (ad esclusione della casa di abitazione) o altri introiti risultanti dalla eventuale locazione o vendita di immobili nonché le eventuali somme o beni pervenuti per via ereditaria.

Il beneficiario della prestazione è pertanto obbligato a comunicare all'ufficio Servizi Sociali del Comune, la propria situazione reddituale e patrimoniale e qualunque variazione della stessa che intervenga durante il periodo di ricovero, presentando copia della documentazione comprovante la propria nuova situazione economica o apposita autodichiarazione o attestazione ISEE.

E' fatta salva la facoltà dei Servizi Sociali del Comune di attivare accertamenti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio e di condurre accertamenti su segnalazione, oltre quelli definiti a campione.

Nei confronti dei soggetti che abbiano volutamente reso dichiarazioni mendaci relativamente alla loro condizione patrimoniale, l'Amministrazione Comunale si riserva di esercitare azione di rivalsa e azione legale.

Art. 5

Documentazione necessaria dei parenti

Gli utenti del servizio, i conviventi e i parenti tenuti agli alimenti sono obbligati, dopo gli accertamenti effettuati ed in base alle loro condizioni economiche ed alle valutazioni sociali, a sottoscrivere l'impegno nel contribuire alle spese sostenute dal Comune per il ricovero. Nel caso di rifiuto da parte dei parenti tenuti agli alimenti, l'ufficio Servizi Sociali del Comune dovrà comunicarlo all'autorità giudiziaria competente.

I parenti devono dichiarare la situazione economica di tutti i componenti del nucleo familiare presentando:

- certificazione ISEE;
- eventuale certificazione dei redditi non soggetti a IRPEF (es. redditi derivanti da pensioni maturate all'estero, redditi da lavoro all'estero, INAIL, ecc...).

Art. 6

Metodologia di conteggio della quota a carico

Per l'accesso ai servizi residenziali mediante ricovero, intero o diurno, i soggetti richiedenti possono costituire nucleo familiare autonomo compartecipando al costo di mantenimento.

L'eventuale compartecipazione al costo del servizio dell'utente e dei parenti obbligati per legge è determinato come segue:

- a) titolari di sola pensione sociale o assegno sociale o reddito minimo per disabilità totale o parziale:
 - 1/3 degli emolumenti goduti o 1/2 se totalmente non autosufficienti;
- b) titolari di sola pensione di vecchiaia, anzianità integrata al minimo o con ISEE in misura non eccedente l'importo del trattamento minimo di pensione INPS adeguata, ove spettante ai sensi dell'art. 38 della legge 488/01:
 - il 50% della condizione economica di cui sopra o il 70% se totalmente non autosufficienti;
- c) soggetti il cui indicatore della situazione economica (ISEE) è superiore al limite di cui al punto b):
 - ulteriore quota di compartecipazione in percentuale non inferiore al 50% della somma eccedente il predetto limite di reddito e comunque sino alla concorrenza del costo totale del servizio.

L'ammontare della quota di compartecipazione e le modalità di pagamento sono indicati nei relativi provvedimenti di ammissione notificate all'interessato e agli obbligati per legge.

L'ufficio Servizi Sociali del Comune si riserva la facoltà di esperire accertamenti catastali e fiscali per verificare l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale dei parenti tenuti a prestare per legge gli alimenti.

Art.7

Oneri Sanitari

Per gli ospiti bisognosi di trattamento assistenziale differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74%, debitamente accertata e documentata dall'A.S.P. di riferimento, le prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario o l'integrazione della retta, proporzionalmente al grado di non autosufficienza, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 87/81, dovranno essere richieste direttamente dalle strutture ospitanti all'A.S.P. di competenza, cui l'Ente Comune comunicherà, tempestivamente, i nominativi degli ospiti bisognosi di trattamento assistenziale differenziato.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Per gli interventi assistenziali previsti nel presente regolamento, finalizzato al soddisfacimento delle esigenze fondamentali per i quali dalla normativa regionale in materia è previsto il recupero delle spese, si applica l'Azione di Rivalsa nei confronti degli obbligati per legge, ai sensi dell'art. 433 del vigente Codice Civile.

Per quanto attiene ai criteri procedurali, alla documentazione, alla individuazione dei soggetti, all'entità della rivalsa, si rimanda alle varie disposizioni e circolari emanate dall'apposito gruppo dell'Assessorato alla Famiglia.

Per qualsiasi altra prestazione socio-assistenziale erogata dall'Ente e non specificatamente riportata nel presente regolamento, l'erogazione potrà avvenire a titolo gratuito o prevedere una quota di compartecipazione alle spese da parte dell'utente secondo classi di reddito scaturenti dalla normativa regionale vigente, quota che verrà determinata dall'ufficio Servizi Sociali, contestualmente all'ammissione al servizio. L'eventuale quota dovrà essere versata con le modalità e le tempistiche comunicate dall'ufficio competente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari dettate in materia dallo Stato e dalla Regione.